

(N. 984)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1955

Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 635, concernente provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 agosto 1954, n. 635, ha disposto per alcune provvidenze necessarie onde facilitare il pareggio dei bilanci comunali e provinciali nell'anno 1953. Lo Stato, in virtù di quel provvedimento, ha messo a disposizione l'importo di lire quattro miliardi per quei Comuni e quelle Provincie che non erano in condizione di pareggiare i loro bilanci, neppure mediante l'applicazione di supercontribuzioni, entro limiti determinati, alla sovraimposta prediale e alla addizionale sui redditi agrari.

La legge in parola ha posto però alcune condizioni perchè i Comuni e le Provincie potessero conseguire il contributo dello Stato e precisamente ha posto tre condizioni: che nel 1953 siano state applicate supercontribuzioni alle sovraimposte sul reddito dominicale dei terreni non inferiori al 250 per cento; che siano state applicate supercontribuzioni alla imposta addizionale sui redditi agrari in misura non inferiore al 150 per cento, sempre nello stesso esercizio; che le entrate effettive (evidentemente escluse quelle provenienti da

contrazione di debiti) comprese le anzidette supercontribuzioni, non abbiano raggiunto l'80 per cento delle spese obbligatorie.

Nella pratica applicazione si constatò che, soprattutto per le Provincie che negli anni antecedenti al 1953 avevano goduto del contributo dello Stato, era difficile si raggiungesse la terza condizione, dato che per le Provincie spese obbligatorie sono, in linea di fatto, anche quelle che non lo sarebbero secondo una stretta distinzione in base alle leggi vigenti; esse sono infatti chiamate a partecipare o addirittura a provvedere a spese di natura sociale che non possono essere pretermesse, e devono prendere parte ad iniziative per costruzione o manutenzione di strade consorziali che per gran parte integrano la viabilità statale ed eccedono i limiti di quella strettamente comunale.

In relazione a questo stato di cose, pare al proponente opportuno sottoporre alla vostra approvazione alcune modifiche al testo della accennata legge 9 agosto 1954, n. 635, per renderne possibile una più larga applicazione a

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

favore delle Amministrazioni provinciali, senza però ulteriore stanziamento di fondi, restando ben chiarito che le Province ed eventualmente gli altri Comuni, ai quali la legge si rendesse applicabile in base alle modifiche proposte, non potranno avere il sussidio a carico dello Stato che per gli importi che sono rimasti non distribuiti rispetto allo stanziamento di cui alla legge n. 635 o a quelli disposti da leggi anteriori non usufruiti.

Con l'occasione ritiene il proponente di aggiungere al testo della legge 9 agosto alcune

precisazioni per chiarire che agli effetti del conteggio della percentuale rappresentata dalle entrate effettive rispetto alle spese obbligatorie non si deve tener conto delle supercontribuzioni applicate in eccedenza ai limiti previsti nella stessa legge n. 635 nè delle entrate o spese relative alla categoria « movimento di capitali ».

Per questi semplici motivi confido che il disegno di legge che vi si presenta abbia a ricevere la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Oltre agli enti per i quali ricorrono le condizioni stabilite nel primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 635, possono essere ammessi a beneficiare del contributo in capitale di cui alla legge stessa le Province che abbiano applicato per il 1953 supercontribuzioni alle sovraimposte sul reddito dominicale dei terreni e alla addizionale sui redditi agrari in misura non inferiore al 150 per cento qualora le entrate effettive del bilancio provinciale per l'esercizio 1953 — compreso il gettito delle supercontribuzioni nei limiti del 150 per cento — ed escluse le entrate della categoria « movimento di capitali » non abbiano raggiunto, nell'esercizio, il 90 per cento delle spese obbligatorie ordinarie o straordinarie ricorrenti.

Art. 2.

Agli effetti del computo delle percentuali dell'80 per cento e rispettivamente del 90 per cento delle spese obbligatorie di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 635, modi-

ficato con l'articolo 1 della presente legge, non si deve tener conto del gettito delle eventuali supercontribuzioni autorizzate in misura superiore al 250 per cento per quanto riguarda la sovraimposta sui redditi dominicali dei terreni a favore dei Comuni e del 150 per cento per quanto riguarda la sovraimposta sulla addizionale dei redditi agrari a favore sia dei Comuni che delle Province e per quanto riguarda la sovraimposta sui redditi dominicali dei terreni a favore delle Province, nè delle entrate della categoria movimento di capitali, nè delle spese che non siano ordinarie o straordinarie ricorrenti.

Art. 3.

Nei casi di applicazione della presente legge, l'importo del mutuo già autorizzato per il pareggio economico del bilancio a sensi dell'articolo 3 della legge sopra citata è ridotto, nei confronti degli Enti interessati e dell'Istituto mutuante, dell'ammontare del contributo concesso a norma degli articoli precedenti.

Art. 4.

Gli atti per la riduzione del mutuo e delle eventuali garanzie sono soggetti alla sola tassa fissa di registro e sono esenti dalle tasse ipotecarie.